

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 e smi

per la realizzazione della **Strategia Territoriale Urbana** presentata dal Comune di Molfetta (Polo-capofila), in partnership con i Comuni di Giovinazzo e Terlizzi, a valere sull'avviso "Strategie Territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane" PR FESR PUGLIA 2021/2027 – PR PUGLIA FSE+ 2021/2027

TRA

Il **Comune di Molfetta**, con sede legale in Via Martiri di Via Fani 2/b, Molfetta (Ba), Codice Fiscale 00306180720, rappresentato per la firma del presente Accordo dal Sindaco Tommaso Minervini nato a Molfetta (Ba) il 20.06.1954 e domiciliato per la carica presso la Sede Legale

E

Il **Comune di Giovinazzo**, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II 64, Giovinazzo (Ba), Codice Fiscale 80004510725, rappresentato per la firma del presente Accordo dal Sindaco Sollecito Michele nato a Bari il 29.04.1983 e domiciliato per la carica presso la Sede Legale

Il **Comune di Terlizzi**, con sede legale in Piazza IV Novembre 19, Terlizzi (Ba), Codice Fiscale 00715310728, rappresentato per la firma del presente Accordo dal Sindaco Michelangelo de Chirico nato a Terlizzi il 03.12.1973 e domiciliato per la carica presso la Sede Legale.

Nel seguito denominati anche "Comuni" oppure "Parti".

PREMESSO CHE

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, stabilisce che le "Amministrazioni Pubbliche" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1618 del 28 novembre 2024, la Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, con comunicazione prot. 4480 del 07 gennaio 2025 ha dato avvio all'iter di acquisizione di proposte progettuali finalizzato alla selezione di operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse delle Azioni 9.1 e 9.2 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 "Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane";

il PR Puglia FESR 2021-2027 ha individuato, nella regione, 13 Poli OCSE / Aree Urbane composte dai Comuni di Foggia, Cerignola, Barletta, Andra, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bitonto, Bari, Altamura, Taranto, Brindisi e Lecce, e da altre città cintura e/o intermedie, individuati all'interno del medesimo "Sistema locale del lavoro (SLL 2019)", formanti una zona urbanizzata connessa, e con

indice DEGURBA di elevata o intermedia densità di popolazione;

la predetta Comunicazione prot. 4480/2025 della Regione Puglia consente al Polo di Molfetta di potersi aggregare con i Comuni di Giovinazzo e Terlizzi, allo stesso afferenti, purchè si presenti apposito Accordo, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui vengono disciplinati gli impegni e gli obblighi delle Parti, eventualmente anche di natura finanziaria, per la definizione della Strategia urbana territoriale e dell'intervento di rafforzamento della capacità amministrativa, nonché tutti gli aspetti riguardanti la sua attuazione, ivi compresa la rendicontazione delle spese;

a valere sull'Azione 9.2 "Miglioramento della capacità amministrativa" possono essere candidate proposte progettuali che, al fine di migliorare la capacità di governo dei processi partecipativi e nell'ottica di una più efficace ed efficiente definizione, implementazione, gestione e attuazione della Strategia urbana territoriale, individuino il modello di *governance* del Polo prevedendo:

- attività di affiancamento finalizzata alla definizione dei fabbisogni, alla costruzione degli scenari condivisi con la cittadinanza ed i principali stakeholder (processo partecipativo obbligatorio utile alla definizione della Strategia);
- utilizzo di metodologie e soluzioni gestionali coerenti rispetto agli obiettivi da raggiungere ed ai contenuti della Strategia urbana territoriale;
- risorse e strumenti di supporto alle azioni di sistema, all'attuazione della Strategia urbana territoriale e alla compiuta realizzazione del processo che con la stessa si intende realizzare;

la Strategia urbana territoriale di cui all'Azione 9.1, definita ad esito dei processi partecipativi di cui alla proposta candidata a valere sull'Azione 9.2, pena l'inammissibilità, deve essere:

- espressione delle esigenze condivise con gli attori locali portatori di interesse, così come risultanti da processi partecipativi documentati;
- incentrata su uno o più dei seguenti tematismi: rigenerazione delle aree urbane attraverso interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi nel rispetto della sostenibilità ambientale con azioni volte all'inclusione sociale e lotta alla povertà; valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; valorizzazione dell'offerta turistica innovativa e sostenibile;
- finalizzata a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e resilienti, concentrandosi in quei territori caratterizzati da condizioni di degrado fisico e sociale;
- composta da azioni integrate tra loro, caratterizzate da robusti elementi di sostenibilità gestionale e orientate alla realizzazione degli obiettivi nell'ambito del/dei tematismo/i prescelto/i.

la Strategia urbana territoriale di cui all'Azione 9.1, nell'ambito del/dei tematismo/i prescelti, può prevedere, anche congiuntamente, operazioni consistenti in:

- a) **interventi di recupero e riqualificazione di edifici e immobili pubblici**, anche in termini di efficientamento energetico, da destinare a nuove funzioni, ad accrescere la dotazione di attrezzature e servizi pubblici e/o riduzione del disagio abitativo, prediligendo soluzioni finalizzate al risparmio delle risorse naturali e al miglioramento delle relazioni tra costruito e ambiente esterno;
- b) **interventi di recupero e riqualificazione degli spazi urbani**, attraverso la realizzazione di piccoli impianti sportivi ed attrezzature per il tempo libero, in integrazione con interventi di ripermabilizzazione degli spazi pubblici, di rimozione o di depotenziamento di infrastrutture stradali (ad esempio percorsi ciclopedonali), di forestazione urbana e di connettività verdi, ai fini del miglioramento del patrimonio naturale ed ambientale, di mitigazione dell'effetto isola di calore e di miglioramento del microclima;
- c) **investimenti per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale** materiale e immateriale, del paesaggio e dell'archeologia industriale - sia nei centri storici che nelle periferie urbane oggetto di degrado e abbandono - strettamente funzionali alla creazione di attivatori socio-culturali volti a favorire l'aggregazione sociale di comunità, l'incremento di conoscenza e consapevolezza culturale e la fruizione da parte di diversi target di pubblico;
- d) **investimenti per lo sviluppo di offerta turistica innovativa e sostenibile** (servizi, infrastrutture e ricettività) a impatto sociale ed ecologico e valorizzazione a fini turistici del patrimonio appartenente al demanio.

Ciascun intervento proposto nell'ambito della Strategia, pena l'inammissibilità della Strategia stessa, deve essere coerente con il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) o Programma di Rigenerazione Urbana redatto ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 29 luglio 2008, n.21 "Norme per la rigenerazione urbana";

il contributo per l'Azione 9.1 "Strategie urbane" attribuibile a ciascun Polo è pari ad € 5.093.339,85 a copertura delle spese ammissibili; nel caso in cui la Strategia (e gli interventi attuativi della stessa) preveda l'aggregazione al Polo di n.1 Comune, il contributo concedibile di cui sopra sarà elevato di € 1.000.000,00, mentre nel caso di aggregazione al Polo di n. 2 Comuni, il contributo sarà elevato di € 3.000.000,00, fermo restando il riconoscimento dello stesso a copertura delle spese ammissibili;

il contributo per l'Azione 9.2 "Interventi di miglioramento della capacità amministrativa" attribuibile a ciascun Polo è pari ad € 264.096,60 a copertura delle spese ammissibili in ragione dei processi partecipativi (obbligatori e facoltativi) che s'intendono attuare. A tal fine il Polo, in qualità di soggetto proponente, può presentare una specifica proposta progettuale volta a individuare i beni e servizi necessari a realizzare il rafforzamento della propria capacità amministrativa (e dei Comuni eventualmente aggregati) in funzione della Strategia urbana territoriale da attuare;

con note acquisite al protocollo comunale n. 05009 del 21 gennaio 2025 e n. 05965 del 23 gennaio

2025, rispettivamente i Comuni di Giovinazzo e Terlizzi hanno formalizzato l'intendimento di aggregarsi al Polo di Molfetta e pertanto risulta necessario procedere alla stipula di un "Accordo" ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. al fine di disciplinare gli impegni e gli obblighi delle Parti, anche di natura finanziaria, per la definizione della Strategia urbana territoriale e dell'intervento di rafforzamento della capacità amministrativa.

Tutto ciò richiamato e premesso, si conviene e si stipula il seguente Accordo

Articolo 1 – Premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità e oggetto

Il presente Accordo viene stipulato tra il Comune di Molfetta e i Comuni di Giovinazzo e Terlizzi, costituenti l'Area Urbana, al fine di regolare i rapporti giuridici connessi all'attuazione delle Azioni 9.1 "Strategie urbane" e 9.2 "Miglioramento della capacità amministrativa" della procedura negoziale per l'individuazione di Strategie urbane territoriali e la selezione dei relativi interventi di rigenerazione urbana (DGR n. 1618/2024), da proporre alla Regione Puglia come disposto nella comunicazione di avvio della procedura prot. 4480 del 07 gennaio 2025.

Variazioni all'articolazione della Strategia Territoriale Urbana potranno essere apportate secondo quanto disposto dalla comunicazione di avvio della procedura, senza richiedere modifiche del presente atto o suoi aggiornamenti.

Articolo 3 – Compiti dei Comuni e ripartizione delle risorse

Il **Comune di Molfetta** è individuato come Comune Polo-Capofila del presente Accordo ed assume il ruolo ed i compiti attribuiti al Polo dalla comunicazione di avvio della procedura ed, in particolare:

- coordinamento generale per la predisposizione di atti e di tutte le attività di pianificazione necessarie alla partecipazione alla procedura avviata dalla Regione Puglia per la definizione della Strategia urbana territoriale;
- presentazione delle proposte progettuali per conto del Polo e dei Comuni aggregati, nelle varie fasi previste dalla procedura.

Al Comune di Molfetta è riconosciuto il ruolo di coordinatore del presente Accordo, demandando ad esso l'accompagnamento programmatico e progettuale che non sostituisca gli uffici già esistenti all'interno delle singole istituzioni, ma funga da punto di congiunzione e di snodo per una progettualità comune e per la realizzazione di azioni unitarie.

Il Comune di Molfetta ed i Comuni di **Giovinazzo e Terlizzi**, aggregati al Polo saranno, limitatamente a ciascun intervento da realizzare nel proprio ambito di competenza, Soggetti proponenti e, in caso di selezione dell'operazione, **Soggetti Beneficiari**.

In relazione a ciascuna proposta progettuale (tanto afferente all'Azione 9.2, quanto per quelle afferenti all'Azione 9.1) si procederà a sottoscrivere il relativo Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiario (Polo, ovvero Comune nel caso di interventi attuativi della strategia riguardanti il Comune aggregato al Polo).

Ciascun Disciplinare comprenderà, tra l'altro, gli obblighi/impegni del Beneficiario, l'indicazione delle modalità e della tempistica di realizzazione dell'intervento, delle spese ammissibili, delle modalità di erogazione del contributo, di rendicontazione delle spese, di monitoraggio e controllo dell'intervento, nonché le condizioni al ricorrere delle quali la Regione potrà procedere alla revoca del contributo concesso.

In considerazione dei compiti e funzioni sopra descritti, la ripartizione del contributo massimo concedibile per l'azione 9.1 "Strategie urbane" è la seguente:

Comune di Molfetta	€	5.093.339,95
Comune di Giovinazzo	€	1.500.000,00
Comune di Terlizzi	€	1.500.000,00
Totale contributo	€	8.093.339,95

Le proposte progettuali degli interventi candidabili a valere sull'Azione 9.1 dovranno, pena l'inammissibilità, prevedere un costo minimo di € 500.000,00 (contributo PR Puglia 2021-2027 ed eventuale cofinanziamento).

La ripartizione del contributo massimo concedibile per l'azione 9.2 "Interventi di miglioramento della capacità amministrativa" attribuibile a ciascun Polo, pari ad € 264.096,60 viene attribuita al Comune Polo di Molfetta a copertura delle spese per il ruolo di coordinatore del presente Accordo, per l'accompagnamento programmatico e progettuale e per l'organizzazione dei processi partecipativi (obbligatori e facoltativi) che si dovranno attuare.

Le parti si impegnano a rendicontare le spese nel rispetto delle regole della programmazione del PR FESR-FSE+ 2021-2027.

Articolo 4 – Obblighi dei Beneficiari

I Soggetti Beneficiari come definiti al precedente articolo sono tenuti, ciascuno per le operazioni di specifica competenza, a:

- a) individuare il Responsabile di Progetto;
- b) rispettare gli obblighi previsti nel Disciplinare da sottoscrivere con la Regione Puglia e, in partico-

lare per quanto attiene agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione:

- fornire, sul sito web, ove esistente, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell’operazione comprese le finalità ed i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale supera € 500.000,00, non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe e/o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060);
- per le operazioni il cui costo totale non supera € 500.000,00, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi

Articolo 5 – Ulteriori impegni delle Parti

Le parti si impegnano altresì, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo, per l’attuazione della Strategia Territoriale. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente Accordo, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, gli Enti interessati si impegnano a rendere quanto più possibile celere l’adozione dei provvedimenti amministrativi che dovessero rendersi necessari per l’attuazione degli interventi oggetto della Strategia Territoriale (ST).

Le parti interessate si impegnano pertanto a:

- a. collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti per l’elaborazione e attuazione della ST;
- b. adempiere con tempestività a tutte le obbligazioni richieste per la gestione della ST;
- c. mettere a disposizione ogni professionalità e competenza utile ad assicurare la miglior rispondenza degli interventi alle esigenze specifiche del territorio e a quelle più ampie risultanti al sistema delle azioni programmate;
- d. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
- e. avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo

ed esecuzione degli interventi;

- f. promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo all'attuazione della ST;
- g. coordinarsi con gli altri Enti sottoscrittori per la gestione del progetto negli specifici ambiti di intervento identificati;
- h. sostenere congiuntamente la realizzazione della ST, privilegiando l'adozione di logiche partenariali in ogni attività e iniziativa alla stessa correlate.

Le parti adotteranno tutti gli atti necessari e potranno in essere tutti i comportamenti per una rapida esecuzione del presente Accordo, nel rispetto delle procedure e in linea con le proprie reciproche responsabilità, obblighi o impegni.

Articolo 6 – Cabina di Regia Interistituzionale

Si costituisce la Cabina di Regia interistituzionale con funzione di indirizzo, supervisione e valutazione per gli ambiti comuni di programmazione strategica e operativa.

La stessa sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Molfetta o suo delegato e partecipata dai Sindaci dei Comuni di Giovinazzo e Terlizzi o propri delegati.

Articolo 7 – Ufficio Integrato

Per la realizzazione della Strategia Territoriale, le Parti potranno attivare e mantenere un ufficio integrato, istituito presso il Comune capofila, al fine di rafforzare le competenze delle Amministrazioni locali coinvolte.

L'organigramma dell'Ufficio integrato sarà eventualmente strutturato in base a quanto definito nella proposta progettuale del *modello di governance* definito dalle Parti.

La verifica annuale sull'effettiva attivazione e mantenimento dell'Ufficio Integrato spetta alla Cabina di Regia interistituzionale.

Art. 8 - Attività programmate per assicurare una continua partecipazione degli stakeholders

Nell'intento di qualificare la realizzazione del piano di partecipazione per il coinvolgimento della rete del partenariato locale nella fase di attuazione della Strategia Territoriale, tutte le parti si impegnano a promuovere processi di coinvolgimento attivo degli *stakeholders* territoriali, rispettando il programma delle iniziative, come risultanti nella proposta progettuale del *modello di governance* definito dalle Parti.

La verifica annuale sull'effettiva attivazione e mantenimento dell'Ufficio Integrato spetta alla Cabina di Regia interistituzionale.

Articolo 9 - Disimpegni

In caso di disimpegno ai sensi dell'art. 107 del Reg. (UE) n. 1060/2021, verificato il mancato rispetto degli impegni di spesa di cui al precedente art. 3, la Regione potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata al Polo in misura proporzionale all'importo eventualmente non speso (fatti salvi ritardi imputabili alla Regione).

Qualora tale disimpegno fosse imputabile ad uno o più Soggetti Beneficiari, l'importo dell'operazione allo stesso attribuita sarà ridotta in misura corrispondente.

Art. 10 – Recuperi

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico ai Soggetti Beneficiari, da parte della Regione Puglia, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo le procedure definite nel SIGECO e nella manualistica dei Programmi FESR e FSE+.

Art. 11 – Rettifiche finanziarie

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Reg. (UE) n. 1060/2021, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà imputato anche all'AU capofila e/o ai Comuni individuati come soggetti attuatori/beneficiari, nel rispetto del principio di proporzionalità, se ha contribuito a causare la rettifica finanziaria.

Se la Strategia fosse interessata dalle rettifiche di cui al precedente comma l'AU capofila e/o i Comuni individuati come soggetti attuatori/beneficiari sono tenuti ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Articolo 12 – Durata

Le operazioni previste dalla Strategia Territoriale dovranno essere attuate, concluse e rendicontate entro il termine fissato per la programmazione del PR FESR-FSE+.

Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento della Regione, solo in presenza di fondate giustificazioni atte a dimostrare il carattere di eccezionalità della richiesta e a condizione che non compromettano il conseguimento degli obiettivi di spesa dei programmi.

Il Presente Accordo è efficace fino al compimento di tutte le attività in essa previste e, in ogni caso, fino al 31/12/2029.

Art. 13 – Modifiche all’Accordo

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo, ad eccezione degli atti di rimodulazione della Strategia Territoriale di cui all’art. 2 e delle proroghe di cui al precedente articolo, sono approntate con atto scritto, la cui efficacia sarà condizionata all’avvenuta approvazione da parte dei Comuni aderenti.

Art. 14 - Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo fra Enti locali è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a norma D.P.R. 21.04.1986, n. 131 e s.m.i., trattandosi di scrittura privata.

Articolo 15 - Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono Comune di Molfetta, Comune di Giovinazzo e Comune di Terlizzi, come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 16 - Controversie

I rapporti tra le Parti si svolgono secondo i principi della leale collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 comma 2 L. 241/1990).

Qualora attuazione e interpretazione dell'Accordo diano luogo a controversie, queste debbono essere risolte prioritariamente attraverso un'intesa tra i rappresentanti legali degli Enti. Quando ciò non sia possibile, le parti demandano la questione ad un arbitro unico, scelto dai rappresentanti legali degli enti tra esperti di diritto amministrativo.

Art. 17 - Norme finali

Il presente Accordo, redatto mediante strumenti informatici, viene dalle Parti approvato e sottoscritto con modalità elettronica, consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art 1, comma 1, lett s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D. Lgs 82/2015 e si perfeziona al momento della sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 "Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane", alla relativa normativa di settore ed alle prescrizioni della Comunicazione prot. 4480 del 07 gennaio 2025 della Regione Puglia.

Molfetta, data della sottoscrizione digitale

Comune di Molfetta

Comune di Giovinazzo

Comune di Terlizzi